



Note con l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995

A.C. 2099

Dossier n° 128 - Schede di lettura
6 marzo 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2099
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012
Iniziativa:	Parlamentare
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	14 febbraio 2014
assegnazione:	10 marzo 2014
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto del Protocollo

Lo scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012, consta di una Nota del Ministero degli affari esteri italiano e di una Nota dell'Istituto.

Le due Note verbali, di identico contenuto, introducono due nuovi commi all'articolo 1 dell'Accordo Italia-UNIDROIT del 1967. In particolare, viene sancito, al comma 3, l'impegno dell'Italia a versare annualmente un contributo ordinario di base pari a quello dei Paesi di categoria 1.

L'Italia potrà eventualmente integrare, come previsto dal nuovo comma 4, il versamento ordinario con contributi volontari sulla base delle proprie disponibilità finanziarie.

Il disegno di legge in esame trasferisce pertanto il contributo italiano a UNIDROIT dalle spese "volontarie" alle spese "obbligatorie" a carico del bilancio dello Stato, dando così certezza all'Istituto della continuità e della consistenza dello stanziamento italiano.

UNIDROIT

L'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) è un'organizzazione internazionale con sede a Roma. Istituito nel 1926 dalla [Società delle Nazioni](#). Nel 1940 fu ricostituito sulla base di un Accordo multilaterale fondato sul suo Statuto organico.

Attualmente riunisce 63 Stati membri dei cinque continenti, con differenti sistemi giuridici, economici e politici.

L'UNIDROIT ha la funzione di studiare i mezzi per armonizzare e coordinare il diritto privato fra gli Stati o fra i gruppi di Stati e di predisporre gradualmente l'adozione di legislazioni uniformi di diritto privato.

A tal fine provvede a predisporre disegni di leggi o accordi internazionali di diritto uniforme e all'elaborazione di studi di diritto comparato; organizza inoltre conferenze e pubblica studi che ritiene

degni di una ampia diffusione.

I risultati di maggiore rilievo sono costituiti dai principi di uniformazione dei contratti e da numerosi progetti di convenzioni e stipule di atti internazionali multilaterali, tra cui la Convenzione sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, la Convenzione sui contratti di vendita internazionale, la Convenzione istitutiva di una legge uniforme sul testamento internazionale, la Convenzione internazionale sulla rappresentanza, nonché un *corpus* di Regole in materia di arbitrato internazionale.

In materia di contratti commerciali internazionali, l'UNIDROIT ha elaborato, nel 1994, una serie di principi, revisionati nel 2004 e nel 2011, applicabili qualora sia così convenuto dalle parti di un contratto internazionale. Ciò consente di superare le differenze nella regolamentazione posta dalle diverse leggi nazionali. Nessuna disposizione dei principi UNIDROIT è intesa a limitare l'applicazione delle norme imperative di origine nazionale, internazionale o sopranazionale, applicabili secondo le norme di diritto internazionale privato. Ciò non toglie che i principi possano essere utilizzati per l'interpretazione o l'integrazione del diritto nazionale applicabile, ovvero che possano servire come modello per i legislatori nazionali e internazionali.

Come ricordato dall'AIR che correda il disegno di legge, UNIDROIT dispone di una biblioteca che raccoglie attualmente più di 260.000 volumi e circa 450 periodici giuridici correnti da un ampio raggio di Paesi, riguardanti le principali aree del diritto privato e, seppure in misura minore, altre branche del diritto (proprietà intellettuale, diritto internazionale pubblico, diritto dell'economia, così come il diritto romano e canonico). Inoltre, sin dalla sua costituzione l'UNIDROIT ha elaborato circa settanta progetti e modelli di convenzioni internazionali, che hanno poi contribuito all'adozione di importanti strumenti internazionali di armonizzazione legislativa da parte degli Stati membri.

L'Istituto è un'istituzione internazionale che dipende dai Governi partecipanti e gode, sul territorio di ciascun Governo partecipante, della capacità giuridica necessaria per esercitare la sua attività e per conseguire i suoi scopi.

L'Istituto internazionale per l'Unificazione del diritto privato **ha sede in Italia, a Roma, presso la Villa Aldobrandini.**

Gli organi dell'Istituto sono: l'Assemblea generale; il Presidente (**che è nominato dal Governo italiano**); il Consiglio di Direzione; il Comitato Permanente; il Tribunale amministrativo e la Segreteria.

L'Assemblea generale si compone di un rappresentante di ciascun Governo partecipante, che coincide con l'agente diplomatico presso il Governo italiano o un suo delegato.

Il Consiglio di Direzione si compone del Presidente e di venticinque membri. Il mandato del Presidente e dei membri del Consiglio di Direzione dura cinque anni

ed è rinnovabile. Attualmente il Presidente è il prof. Alberto Mazzoni, nominato nel 2011 dal Governo italiano.

I privilegi e le immunità dell'Istituto sono disciplinati dal sopraccitato Accordo di sede concluso in Roma il 20 luglio 1967 e successivamente emendato con scambio di Note verbali il 5-9 giugno 1995.

La relazione illustrativa ricorda che, fino al 1984 il contributo dell'Italia era allineato a quello dei Paesi di categoria 1 (Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti d'America), trattandosi del Paese ospitante l'organizzazione; con la modifica dell'articolo 16 dello Statuto organico, a partire dal 1985, passava a 300 milioni di lire, da aggiornare ogni tre anni.

Come riferisce la relazione illustrativa, tale importo era giunto a 470 milioni di lire nel 1995, fino a 258.000 euro nel 2008. A partire da quell'anno il contributo è stato via via ridotto fino ai 100.000 euro del 2011.

La relazione riferisce che, a partire dal 2010, nelle sessioni dell'Assemblea generale dell'UNIDROIT, il nostro Paese è stato più volte oggetto di contestazioni da parte degli altri Stati membri, in particolare Canada, Stati Uniti d'America (USA), Regno Unito, Olanda e Messico, insoddisfatti sia dell'entità del nostro contributo degli ultimi anni sia dei tempi di inoltro delle comunicazioni ad esso relative. Il fatto che il contributo italiano fosse deciso annualmente è stata percepita infatti da molti Stati membri come un ostacolo alla programmazione di un'efficiente politica di bilancio e gestione finanziaria dell'Istituto.

La medesima relazione rileva come, se l'Italia continuasse a non garantire un adeguato funzionamento dell'Organizzazione, si profilerebbe un concreto rischio di trasferimento dell'Istituto all'estero e che l'eventuale trasferimento della sede da Roma costituirebbe un evidente indebolimento del "polo giuridico romano" delle organizzazioni internazionali - elemento di prestigio nella politica estera del nostro Paese - a beneficio di altri Paesi.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dello scambio di Note tra Italia e UNIDROIT in esame consta di quattro articoli.

Gli **articoli 1 e 2** contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.

L'**articolo 3** reca la norma di **copertura finanziaria**.

Il **comma 1** individua gli oneri del provvedimento in 126.250 euro annui, a decorrere dal 2014. A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** reca il dispositivo dell'entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge è corredato della **Relazione tecnica**, dell'**Analisi tecnico-normativa (ATN)** e dell'**Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)**.

L'**Analisi Tecnico Normativa** ricorda che l'obiettivo prioritario del disegno di legge di ratifica è garantire la permanenza in Roma della sede dell'UNIDROIT.

L'ATN rileva che il provvedimento non ha impatto diretto sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, poiché rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 80 della Costituzione, è necessaria una legge di ratifica.

Non vengono evidenziate incompatibilità con l'ordinamento europeo, né risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia o indicazioni giurisprudenziali della CEDU.

L'**Analisi dell'Impatto della Regolamentazione** segnala che il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati potrà essere monitorato attraverso la valutazione quantitativa e qualitativa dei progetti, delle iniziative e delle manifestazioni intrapresi dall'UNIDROIT.

L'AIR ricorda che le consultazioni si sono svolte tra il Ministero degli affari esteri, l'UNIDROIT e il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo anche conto delle istanze provenienti dal mondo scientifico e accademico.

L'Analisi precisa inoltre che non è stata presa in considerazione l'opzione di non intervento, in quanto una mancata soluzione alle problematiche in oggetto avrebbe potuto determinare il trasferimento della sede dell'UNIDROIT.

L'AIR ricorda infine che, per il triennio 2014-2016, il contributo di 126.250 euro, corrispondente a quello dei Paesi finanziatori di Categoria 1 è stato definito dal Comitato finanze dell'UNIDROIT.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia **politica estera e rapporti internazionali dello Stato**, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere a), Cost.).